PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1979, N. 610, IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA; NORME IN MATERIA DI COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' E DI RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E NORME DI INTERPRETAZIONE E DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 APRILE 1976, N. 177, SUL TRASFERIMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA OPZIONE

Art. 4

Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale

Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell'articolo 2 la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sara' determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalita' di cui al primo comma del successivo articolo 5 e dovra' essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attivita'. Il debito non, recuperato, in tutto o in parte sul trattamento economico di attivita', sara' recuperato in sede di liquidazione dell'indennita' di buonuscita. La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente articolo 3 sara' computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, con le modalita' di cui al successivo articolo 5. Al recupero di cui ai precedenti commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennita' di buonuscita. Qualora cio' non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altre caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il recupero delle quote di contributo sara' effettuate per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1 giugno 1969. Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente articolo 3 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.

Versione in vigore dal 22 marzo 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione
Estremi	Legge 20 marzo 1980, n. 75
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-del-termine-previsto-dall-articolo-1-della-legge-6-dicembre/art-4-regolarizzazione-delle-posizioni-contributive-del-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 4

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 4